

Sentenza: 23 novembre 2022, n. 267

Materia: Impiego pubblico – assunzioni a tempo indeterminato e disciplina delle graduatorie

Parametri invocati: Artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost.; art. 2, lettere a) e b) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta)

Giudizio: giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Art. 5, commi 9 e 10, e 18 della legge Regione Valle d’Aosta 22 dicembre 2021, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste “Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024”. Modificazioni di leggi regionali).

Esito: non fondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Paola Garro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli 5, commi 9 e 10, e 18 della legge Regione Valle d’Aosta n. 35 del 2021 recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024). Modificazioni di leggi regionali*. In considerazione della sopravvenuta abrogazione dell’impugnato art. 18 ad opera dell’art. 3, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta n. 22 del 2022 e della conseguente possibilità di una rinuncia al ricorso in parte qua – le parti hanno presentato, limitatamente alla disposizione abrogata, istanza congiunta di rinvio dell’udienza. Il Presidente della Corte ha disposto lo stralcio e il rinvio a nuovo ruolo della discussione del giudizio avente a oggetto il citato art. 18. Pertanto, la pronuncia in esame, verte sulla legittimità costituzionale del solo art. 5, commi 9 e 10.

Il comma 9 proroga al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria, in scadenza al 31 dicembre 2021, del concorso bandito dalla Regione per l’assunzione a tempo indeterminato di centralinisti dell’emergenza. Il comma 10 modifica l’art. 3, comma 7, della l.r. n. 12 /2020, consentendo l’utilizzo delle graduatorie relative a procedure selettive la cui efficacia era già stata prorogata da un precedente intervento normativo. A seguito della modifica, le graduatorie possono essere utilizzate, a scorrimento, ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nell’organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco dei soggetti idonei ammessi alla partecipazione ai corsi di cui agli articoli 42 e 46 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l’organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste), a condizione che l’ammissione avvenga entro il 31 dicembre 2022, e in ciò risiede la modifica apportata dalla norma impugnata che ha sostituito il previgente termine del 31 dicembre 2021.

Per il ricorrente, le norme impuginate violerebbero l’art. 97, secondo comma, Cost., in quanto, prolungando a distanza di tempo dalla loro originaria approvazione l’efficacia di graduatorie già in precedenza prorogate, non garantirebbero la perdurante attualità della professionalità dei candidati, compromettendo quindi il buon andamento dell’amministrazione regionale. Inoltre, sarebbero in contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alla materia dell’ordinamento civile, e 2, lettere a) e b), dello statuto speciale in quanto le proroghe inciderebbero sul regime della mobilità dei dipendenti e sulle relative procedure, la cui disciplina, dettata dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, sarebbe ascrivibile alla competenza esclusiva statale in tema di ordinamento civile.

La Corte, riconoscendone la natura pregiudiziale, si occupa prioritariamente di valutare l'asserita violazione dei criteri di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, respingendo le censure sollevate. I giudici ricordano che per la propria costante giurisprudenza, devono ascrivere alla materia dell'ordinamento civile gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere, mentre devono ricondursi alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte" in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto e riguardano profili pubblicistico- organizzativi dell'impiego pubblico regionale. Le norme regionali impugnate riguardano graduatorie concorsuali e sono funzionali a consentirne l'utilizzazione ai fini dell'accesso all'impiego; pertanto, poiché disciplinano aspetti pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale non invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, con conseguente infondatezza della violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Non fondate sono anche le asserite violazioni dell'art. 2, lettere a) e b) dello Statuto speciale poiché la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. – in virtù della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – spetta anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta, in quanto rappresenta, in questo specifico contesto, una forma di autonomia più ampia di quella primaria già attribuita dall'art. 2 dello statuto speciale, che incontra, fra l'altro, il limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale.

Successivamente, la Corte passa ad esaminare l'asserita violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost. dovuta, secondo il ricorrente, alla circostanza che le proroghe delle graduatorie, comportando una perdita di professionalità dei candidati, contrasterebbero con il principio del buon andamento dell'amministrazione.

Per i giudici, lo scorrimento delle graduatorie, *dapprima individuato come strumento eccezionale, ha perso con il passare del tempo tale caratteristica, per configurarsi, in molte occasioni, quale soluzione alternativa all'indizione di nuovi concorsi* (sentenze n. 273 e n. 77 del 2020). Lo scorrimento non costituisce, di per sé, una deroga al principio del pubblico concorso, giacché presuppone lo svolgimento di una selezione concorsuale (sentenza n. 126 del 2020) e può, in determinate situazioni, anche contribuire a realizzare il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché consente di *far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze sopravvenute* (sentenza n. 126 del 2020) *e di realizzare finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure.* (sentenza n. 5 del 2020). Lo scorrimento deve comunque essere realizzato nel contemperamento di determinare prudenze per non confliggere con il principio di buon andamento, come avverrebbe non solo quando sia mutato il contenuto professionale delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire, ma anche quando la graduatoria stessa non rifletta più una valutazione attendibile dell'idoneità e della qualificazione professionale dei candidati in conseguenza delle modifiche nel frattempo introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione.

Per la Corte, la durata complessiva assunta dalle due graduatorie prorogate non è tale da far venir meno la professionalità dei candidati giudicati idonei, anche sul presupposto che si è in presenza di posizioni lavorative che non richiedono lo svolgimento di mansioni connotate da un'elevata professionalità che potrebbe essere soggetta a rapida obsolescenza.